

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 1950

(14<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (N. 943) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SANNA RANDACCIO, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 229
RIZZO Giambattista . . . . .	235
FERRARI . . . . .	233
PRESIDENTE . . . . .	233

La riunione ha inizio alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco Giacinto, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli,

Jannuzzi, Palermo, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano, Varaldo, Zoli.

Sono presenti, altresì, il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

**Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (N. 943)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità. ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sanna Randaccio

**SANNA RANDACCIO, relatore.** Il problema, che tocca complessi interessi, merita una attenta disamina.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, con l'articolo 1 costituisce un « Ente siciliano di elettricità » che « è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica »; lo stesso articolo 1 fa salve però « le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi », determinando però all'articolo 16 che « le domande di con-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

14ª RIUNIONE (12 maggio 1950)

cessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute », e che « per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, già rilasciate alle ditte dal Ministero dei lavori pubblici, è in facoltà del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle, sentito l'Ente ».

La Camera dei deputati, chiamata a ratificare il decreto in esame, ha modificato l'articolo 1 e l'articolo 16.

Ritengo innanzitutto opportuno leggere le dichiarazioni del Presidente della Commissione speciale della Camera: « L'Ente siciliano di elettricità venne creato non per sostituire, espropriare ed assorbire l'organizzazione delle industrie elettriche esistenti in Sicilia (accanto al grosso organismo della Società generale elettrica della Sicilia vi sono numerose aziende sub-distributrici e autoproduttrici), ma per integrare le attività esistenti e realizzare con la finanza statale un vasto programma di nuove costruzioni di bacini montani per produzione di energia idroelettrica e soprattutto per irrigazione agricola e bonifica fondiaria.

A tal fine lo Stato concorse con circa 32 miliardi di contributi di competenza del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura, intendendo collaborare — come di fatto collabora — senza assumere su di sé tutto l'onere della produzione dell'energia elettrica in Sicilia.

Questa funzione adiuvatrice, integratrice e coordinatrice è utilissima alla Regione, a condizione che essa aderisca e si innesti alla realtà esistente e si svolga proficuamente accanto e parallelamente all'attività della privata iniziativa che ha la responsabilità effettiva dei servizi elettrici nell'Isola e non può venire soffocata ed arrestata senza pubblico danno. È ovvio quindi l'interesse generale di far concorrere al più rapido processo di elettrificazione integrale dell'Isola l'apporto del capitale privato oltre che dei finanziamenti statali.

A tal fine in sede di ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, occorre rivedere un errore iniziale, che è stato quello di avere iniquamente dichiarate decadute le domande di concessione di acque pubbliche per produzione di energia elettrica che si trovavano in corso di istruttoria, calpestando legittime aspettative degne

di tutela e rendendo nel nulla un importante lavoro compiuto sia dalle ditte stesse per la progettazione delle opere che dalla pubblica amministrazione per l'istruttoria iniziata delle domande relative, spesso in corso avanzato.

Facendo salve con disposizione transitoria queste domande nonché quelle delle varianti connesse a derivazioni elettriche precedentemente assentite, consentendo così il più largo ed economico sfruttamento delle opere esistenti, fermo restando il sistema della legge che concede all'Ente le acque pubbliche utilizzabili per produzione elettrica, vengono sollecitate le realizzazioni idroelettriche in Sicilia da parte delle ditte private che avevano manifestato il concreto proposito di eseguire elaborati progetti da tempo allestiti.

Qualora per avventura tali ditte non osservassero il rigoroso termine fissato dalla pubblica amministrazione per l'inizio e per la ultimazione dei lavori, subentra di diritto l'Ente siciliano di elettricità.

D'altra parte giova tener presente che l'Ente è di già impegnato per uno svolgimento di lavori elettro-irrigui prevalentemente sul bacino del Salso Simeto, il quale assorbe molto più dei contributi stanziati dal Governo per il decennio 1947-1956. Pertanto è necessario che gli altri impianti idroelettrici previsti in Sicilia e che non sono nel programma dell'Ente (Imera, Platani, Belice, Alcantara, ecc.), siano senza ulteriore indugio costruiti dalle ditte private che avevano fatto richiesta di concessione prima della pubblicazione della legge ».

È interessante ora esaminare la modifica apportata all'articolo 16, distinguendo i due commi.

Il primo comma, così come modificato, stabilisce che « per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 siano state ammesse ad istruttoria, la medesima prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

È da premettere che la disposizione originaria dell'articolo 16 aveva dato luogo ad equivoci di interpretazione e che in conseguenza, sul dissenso insorto tra il Ministero delle finan-

ze e il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato (Sezione II e III) con parere n. 151 del 9 ottobre 1947 ritenne che l'articolo 16 del decreto in esame col dire che «le domande che siano *in corso di istruttoria* si intendono decadute» implicitamente riconosceva la validità delle domande che avessero superato lo stadio istruttorio (pur non essendo state ancora definite col decreto formale di concessione, che trasforma quella che è solo una mera aspettativa in un interesse legittimo protetto).

Lo stesso Consiglio di Stato determinò i limiti di questa che definì fase intermedia pre-concessiva (fase cioè inserita tra quella istruttoria propriamente detta e l'emissione del decreto), facendo richiamo all'articolo 15 del Regolamento di esecuzione del testo unico sulle acque ed impianti elettrici (contenuto nel regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285); cioè ritenne conclusa la fase istruttoria nel momento in cui l'ufficio del Genio civile rimette gli atti, con la sua relazione, al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo stesso Consiglio di Stato con successivo parere n. 265, del 15 giugno 1948, ribadì il suo avviso, chiarendo ancor meglio:

a) che, ove la legge avesse voluto la estinzione di tutte le procedure di concessione non ancora definite col formale decreto, allo scopo sarebbe bastato aver fatto salve nell'articolo 1 solo le concessioni validamente acquistate (per doversene dedurre per contrasto cadute tutte le altre procedure ancora in corso);

b) che nel Regolamento di esecuzione citato, quello del 14 agosto 1920, sono ben distinte le norme relative all'istruttoria (contenute al capo II, negli articoli 9-14) da quelle relative alla concessione (contenute al capo III negli articoli 15-26): che, infatti, l'ultimo articolo del capo II, il 14, tratta appunto della relazione del Genio civile sui risultati dell'istruttoria.

In definitiva, in base ai pareri del Consiglio di Stato, fu ammessa la validità delle domande, per le quali il Genio civile avesse trasmesso la sua relazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Questa soluzione, che appare giuridicamente impeccabile, poneva però — per il legislatore — un problema di equità giustamente rilevato dalla Commissione della Camera: è equo infatti

che la validità o la decadenza di una domanda di concessione debbano derivare non da un giudizio, «sulla migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico o dalla miglior soddisfazione di altri prevalenti interessi pubblici» (come prescrive l'articolo 9 del testo unico), ma da un fatto non imputabile ai richiedenti e dipendente solo dalla maggiore o minor solerzia degli uffici del Genio civile o dal giudizio dell'autorità centrale sulla completezza o incompletezza dell'istruttoria?

La prima modifica apportata all'articolo 16 dalla Commissione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'equità, appare pienamente giustificata.

Rimane da esaminare se contrasti con i motivi di carattere economico-politico che indussero alla costituzione dell'Ente e per rispondere a quest'ultima domanda occorre indagare quale sia stato il reale intento del legislatore.

In proposito è opportuno ricordare il parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana (in merito alle sovvenzioni dello Stato all'E.S.E.) nella adunanza della sezione consultiva del 5 agosto 1949.

Il Consiglio così si esprime: «La lettura del decreto legge 2 gennaio 1947, n. 2, permette di affermare due concetti: 1° che il provvedimento stesso fu ispirato ad un criterio di favore per la Sicilia, per dotare questa di un organismo particolare di produzione e di controllo delle industrie idroelettriche; 2° che la creazione dell'Ente non ha escluso l'applicazione in Sicilia del testo unico 11 dicembre 1933, richiamato nella premessa e nel contesto I due concetti sono strettamente correlativi, perchè, come ora si dirà, non si sarebbe potuto conseguire lo scopo di incremento delle attività idroelettriche siciliane, se non affiancando le provvidenze del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, e quelle del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1755.

L'Ente siciliano di elettricità non è, come si è chiarito più sopra, un concessionario esclusivo, investito, cioè di una posizione di monopolio; alla creazione di un monopolio, il legislatore non ha inteso pervenire. Sarebbe stato antieconomico opporre un divieto a quelle imprese che già esercitano la industria idroelettrica in Sicilia, sia per gli ingenti oneri che avrebbero potuto derivare dalla revoca o dal riscatto

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

14<sup>a</sup> RIUNIONE (12 maggio 1950)

delle concessioni, sia per i riflessi che sul funzionamento delle singole attività avrebbe potuto determinare il trasferimento di gestione. Il monopolio dell'Ente pubblico, inoltre, sarebbe stato antieconomico anche per la notissima considerazione che le pubbliche amministrazioni, nel campo industriale, producono di solito a più alto costo: mentre una delle ragioni determinanti dell'intervento dello Stato fu appunto il più elevato costo della produzione dell'energia elettrica in Sicilia, in confronto alle altre regioni d'Italia.

La funzione dell'Ente, è, dunque, di integrazione, di coordinamento e di controllo.

La funzione integratrice si svolge appunto con la attuazione di quelle iniziative dalle quali l'industria privata, agendo per fine di lucro, è normalmente distolta per difetto di convenienza economica, ma che possono essere svolte dall'Ente pubblico, il quale tende esclusivamente alla realizzazione di un interesse generale. Le opere, che potranno essere iniziate dall'Ente, saranno, quindi, secondo ogni probabilità, opere particolarmente costose, e che potranno produrre un reddito soltanto ad assai lunga scadenza, precisamente, quelle opere che, per tali loro caratteristiche economiche, non sono state finora intraprese dall'iniziativa privata, e la cui mancanza ha posto la produzione idroelettrica siciliana nelle rilevate condizioni di inferiorità ».

In realtà dalla struttura del decreto che ci occupa appare come si sia voluto creare un Ente che coordinasse, controllasse ed anche spronasse la iniziativa privata, ponendosi allo scopo con essa anche in concorrenza, ma non un Ente che esercitasse il monopolio dell'industria idroelettrica siciliana: si è voluto cioè spezzare il monopolio dell'industria privata, ma non creare un altro monopolio di Stato.

D'altronde è in proposito anche da porre in rilievo che non appare presumibile che la creazione dell'Ente abbia voluto essere il primo esperimento di nazionalizzazione delle industrie elettriche in Italia — perchè (senza voler entrare a discutere sul tema delle nazionalizzazioni) con l'etrodotto previsto tra la Calabria e la Sicilia l'ordinamento dell'industria idroelettrica in Sicilia non potrebbe considerarsi totalmente avulso da quello nazionale sostanzialmente difforme.

Nelle dichiarazioni del Presidente della Commissione speciale della Camera, che abbiamo letto, si afferma altresì che giova tener presente che l'E.S.E. è di già impegnato nello svolgimento di lavori elettro-irrigui, per un importo di molto superiore al contributo di 32 miliardi previsto, nell'articolo 19 del decreto legislativo in esame, per il decennio 1947-1956. In proposito è da accertare se effettivamente l'Ente sia impegnato, per un totale di circa 60 miliardi, per la esecuzione degli impianti idroelettrici dell'Anapo (Siracusa), del Carboi (Agrigento), della centrale termoelettrica di Palermo, e particolarmente dei lavori del Salso-Simeto (Enna-Catania), i quali ultimi con i sei serbatoi e le otto centrali previsti ammonterebbero da soli a circa 50 miliardi.

La Camera, dei deputati ha in conseguenza ritenuto la necessità e l'urgenza che gli altri impianti idroelettrici previsti in Sicilia (Imera, Platani, Bevice, Alcantara, ecc.) siano senza ulteriore indugio costruiti dalle ditte private che avevano fatto richiesta di concessione prima della pubblicazione della legge. Questo concetto risponde d'altronde pienamente al punto di vista accettato, come si è detto, nel Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Il secondo comma dell'articolo 16, così come è modificato, stabilisce che: « Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande, presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti, nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite ».

Questa seconda modifica apportata dalla Camera è stata, come è noto, vivacemente criticata dalla Confederazione della municipalizzazione (nel suo memoriale indirizzato al Presidente del Senato e a tutti gli onorevoli componenti di questa Commissione) in quanto concessioni nuove, la cui utilizzazione fosse connessa con utenze preesistenti, potrebbero praticamente comprendere la quasi totalità delle risorse idriche esistenti in Sicilia, e quindi svuotare completamente di ogni valore la riserva a favore dell'E.S.E. (dell'uso di acque

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

14ª RIUNIONE (12 maggio 1950)

pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica) contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo in esame.

Il principio della connessione, come condizione di preferenza è già accolto nell'articolo 9 del testo unico sulle acque pubbliche; potrebbe d'altronde affermarsi che il concetto di variante o utenza connessa non è — sotto il profilo tecnico — difficilmente definibile.

In ogni modo al riguardo attendo gli schiarimenti di un tecnico come il senatore Focaccia e del Ministro Aldisio, che potranno meglio di me eliminare ogni perplessità su questo punto prospettato dalla Confederazione della municipalizzazione.

Si potrebbe comunque (ma non appare questo un motivo per rinviare il presente disegno di legge alla Camera dei deputati, ma solo per precisare nella relazione il punto di vista della Commissione) consigliare al Ministero di stabilire che nel corso dell'istruttoria sia richiesto il parere del Comitato tecnico dell'ente previsto nell'articolo 14 del decreto in esame. Nè può dirsi che con questo venga svuotato di ogni suo contenuto l'ente perchè, oltre gli ingenti lavori che ha già in corso e nuovi (rimane sempre fermo il principio affermato nell'articolo 1), ha la potestà di subentrare ai concessionari inadempienti (in tutti i casi di decadenza previsti dall'articolo 16 di questo disegno e dall'articolo 55 del testo unico sulle acque pubbliche), ha la facoltà di coordinamento e di controllo previste al capo c) dell'articolo 2, ha infine le attribuzioni per la colonizzazione del latifondo in Sicilia, che pure costituiscono un altro dei compiti istituzionali dell'Ente.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il problema di cui al disegno di legge in esame è indubbiamente assai delicato e complesso. La stessa relazione, lucida, accurata, del senatore Sanna Randaccio solleva quesiti degni della più

grande meditazione. Per tali considerazioni sarei del parere di rinviare la discussione del presente disegno di legge ad una prossima riunione. Ciò consentirebbe ai componenti la Commissione di affrontare la discussione del disegno di legge in questione con più approfondita cognizione di causa.

FERRARI. Parlo a nome anche dei colleghi, membri di questa Commissione, appartenenti al Gruppo comunista e al Gruppo del Partito socialista italiano. Noi siamo favorevoli alla proposta del senatore Rizzo Giambattista, però, nello stesso tempo, dichiariamo che ci riserviamo di chiedere eventualmente il rinvio del disegno di legge all'Assemblea nella prossima riunione in cui sarà ripresa la discussione del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 26 del Regolamento il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione possono sempre richiedere che un disegno di legge, fino al momento della sua approvazione definitiva, sia discusso e votato dal Senato, oppure sia sottoposto all'approvazione finale del Senato con sole dichiarazioni di voto. Per quel che riguarda il caso in questione mi auguro tuttavia che la riserva espressa dal senatore Ferrarì, anche a nome di altri colleghi, nella prossima riunione abbia a decadere.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di rinviare la discussione del disegno di legge in esame alla prossima riunione.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 18.